



ORIGINALE

PROVINCIA DI FORLÌ'-CESENA

GIUNTA PROVINCIALE

SEDUTA DEL 26 Febbraio 2013

In seduta odierna, alle ore 09:45, nella sala delle adunanze della Residenza Provinciale, Piazza G. B. Morgagni n. 9 – Forlì, previo avviso del Presidente, si è riunita la Giunta Provinciale, nelle persone dei Signori:

- | | | | | | |
|-----|------------|------------|---|-----------------|---|
| 1) | BULBI | MASSIMO | - | PRESIDENTE | |
| 2) | RUSSO | GUGLIELMO | - | VICE PRESIDENTE | A |
| 3) | BAGNARA | GIANLUCA | - | ASSESSORE | A |
| 4) | BARAVELLI | BRUNA | - | ASSESSORE | |
| 5) | BELLAVISTA | IGLIS | - | ASSESSORE | A |
| 6) | BRUNELLI | MAURIZIO | - | ASSESSORE | |
| 7) | CASTAGNOLI | MAURIZIO | - | ASSESSORE | |
| 8) | FRANCIA | GIANFRANCO | - | ASSESSORE | |
| 9) | GARBUGLIA | LUCIANA | - | ASSESSORE | |
| 10) | MERLONI | DENIS | - | ASSESSORE | |
| 11) | MONTESI | MARINO | - | ASSESSORE | |

Presiede il PRESIDENTE BULBI MASSIMO.

Assiste il SEGRETARIO GENERALE GUIDA ENNIO.

Il numero è legale, la seduta è aperta.

Nel corso della seduta viene discussa la seguente proposta di deliberazione.

PROT. GEN. N. 34003/2013 DELIBERAZIONE N. 75

COMUNE DI LONGIANO. PIANO URBANISTICO ATTUATIVO PUA N. 1 ZONA G, BRIGHI S. BADIA DI LONGIANO IN VIA BADIA, DITTA G.R. S.R.L. DI GASPERONI GIANLUIGI. ESPRESSIONE PARERE AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. 19/2008; ESPRESSIONE IN MERITO ALLA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' DI CUI ALL'ART. 12 DEL D.LGS. 152/2006 E S.M.I.

LA GIUNTA PROVINCIALE

Visto il Piano Urbanistico Attuativo PUA n. 1, Zona G, Badia di Longiano in Via Badia della Ditta G.R. Srl di Gasperoni Gianluigi, trasmesso a questa Amministrazione Provinciale in data 18.07.2012 con prot. prov.le 73800 del 20.07.2012, ai sensi e per gli effetti delle seguenti norme:

- art. 5 della L.R. 19/2008;
- art. 12 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

Preso atto che il Comune di Longiano è dotato di Piano Regolatore Generale approvato con delibera della Giunta Provinciale n. 47479/238 del 13.06.2006 e successive integrazioni;

Constatato che il Piano riguarda l'attuazione della scheda di PRG denominata "PUA n. 1 Zona G- Brighi S. - Badia di Longiano", previsione urbanistica introdotta in sede di variante generale al PRG, in conseguenza ad una proposta d'accordo con i privati, ai sensi dell'art. 18 LR 20/2000, assunta in fase di controdeduzione al Piano, ed approvata ai sensi dell'art. 14 della L.R. 47/78 con delibera di Giunta Provinciale n° 69179/273 del 17/07/2007;

Dato atto che:

- il Piano in oggetto è stato posto in deposito a partire dal 14/07/2012;
- a seguito della trasmissione del presente Piano particolareggiato, questa Amministrazione, con nota prot. n. 82972/12, del 10/08/2012, ha richiesto chiarimenti procedurali in merito alla sua conformità al PRG;
- il Comune ha risposto alla richiesta di chiarimenti in data 18/09/2012, con nota pervenuta a questa Amministrazione in data 20/09/2012, ed assunta al protocollo in pari data con il n. 89992;
- l'Amministrazione Provinciale ha provveduto successivamente a richiedere integrazioni in data 28/09/2012, prot. 92703/2012;
- il Comune ha provveduto ad integrare la documentazione richiesta in data 12/12/2012, con nota acquisita agli atti provinciali prot. n. 115530 del 12/12/2012;

Constatato, dalla documentazione tecnica presentata, che i principali elementi motivanti e caratterizzanti il Piano particolareggiato in esame possono essere così descritti:

1) Contenuti urbanistico-progettuali del piano

- L'area interessata dal Piano Urbanistico Attuativo è circondata prevalentemente da aree rurali, si compone di due comparti, G1 e G3, di cui il secondo, oggetto dell'intervento, ospita un terreno agricolo con annesso capannone ad uso agricolo;
- l'intervento prevede la realizzazione di un nuovo capannone ad uso G3 da utilizzarsi come deposito e commercializzazione di prodotti per l'agricoltura, che consisterà in una struttura prefabbricata con tamponamenti perimetrali eseguiti parte a pannelli prefabbricati e parte, sul fronte strada, in elementi di laterizio;
- al primo piano soppalcato, che si svilupperà su circa metà della superficie del capannone, saranno collocati locali ad archivio e deposito;

- il fabbricato sarà posizionato nel lotto in modo da rispettare tutte le fasce di rispetto stabilite dalle NTA del PRG e dalla Scheda del PUA e precisamente la fascia di rispetto stradale pari a 20 mt. e la fascia dell'elettrodotto;
- per quanto concerne l'ampiezza della fascia di rispetto dall'elettrodotto ad alta tensione, che il PRG prevede di mt. 65,00, viene invece adottata la distanza di prima approssimazione pari a 47,00 mt., come definita da TERNA con nota del 26/03/2010;
- le opere di urbanizzazione consistono nella realizzazione di una strada di accesso pubblica, comune al comparto sia G3 sia G1 relativo alla stazione ecologica, dei relativi parcheggi e verde pubblico, un tratto di pista ciclabile da realizzare su Via Badia e di tutte le reti tecnologiche;
- a nord del comparto, in prossimità dell'area di ingresso al capannone e nella fascia di rispetto stradale, e in parte a sud sul retro del capannone, nella fascia di rispetto dell'elettrodotto, vengono inseriti i parcheggi pertinenziali e privati per un totale di 26 posti auto;
- il verde privato è collocato in prossimità della Via Badia, lungo tutto il lato ovest e in buona parte sul lato sud nella fascia di rispetto dell'elettrodotto;
- le caratteristiche urbanistiche del PUA possono così riassumersi:
 - **Superficie Territoriale zona G3: 2.800,00 mq** (comprensiva anche della strada di accesso, del parcheggio e del verde pubblico già realizzati e collaudati)
 - **Superficie fondiaria del comparto da realizzare: 2.200 mq.**
 - **Superficie Utile: 804,89 mq,**
 - **Indice fondiario: 0,5 mq/mq,**
 - **Standard pubblici:**
 - **V+P 560,73 mq.;**
 - **Strade+pista ciclabile 601,06**
 - **verde privato: 504,57 mq.;**
 - **parcheggi pertinenziali e privati: 603,00 mq.**
 - riguardo le alberature verrà seguito l'indice che prevede **un albero** ad alto fusto **ogni 100 mq. di Superficie scoperta** per un tot. di **16 alberi;**
 - altre opere di mitigazione a verde, arbusti e alberature, sono state collocate in prossimità della stazione ecologica che verrà realizzata sul lotto;

2) Verifica di assoggettabilità ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Il Comune, con la trasmissione degli elaborati, ha richiesto a questa Amministrazione di esprimersi in merito alla verifica di assoggettabilità alla V.A.S. di cui all'art. 12 del D.lgs.152/2006 e ss.mm.i..

Il rapporto presentato si basa sui presupposti di seguito riepilogati:

- l'incidenza del PUA sulla popolazione è minima prevedendo la costruzione di un solo capannone su di un unico lotto;
- la distanza dall'elettrodotto Terna è sufficiente a garantire la salubrità delle persone che lavoreranno all'interno del capannone;
- i problemi relativi la produzione di rumore determinata dalla circolazione dei mezzi e dall'accessibilità all'area stessa sono irrilevanti;
- riguardo le problematiche derivate dall'impermeabilizzazione del suolo determinate dall'edificazione del comparto, verranno rispettati i rapporti di permeabilità

attraverso la realizzazione di pavimentazioni in blocchi di c.s.l. autoportanti per l'area movimentazione mezzi e la realizzazione delle pavimentazioni dei parcheggi con blocchi in c.s.l. inerbati che consentono una permeabilità dei suoli pari al 50%;

- saranno realizzate inoltre due vasche di invarianza idraulica che raccoglieranno le acque meteoriche per convogliarle poi al depuratore;
- la nuova attività produttiva di tipo commerciale/artigianale non prevede nuove emissioni in atmosfera, trattandosi di un'attività di vendita al dettaglio e di immagazzinamento merci;
- nell'area interessata dal piano non sono presenti elementi paesaggistici di rilievo o aree boschive, pertanto non viene ravvisato un impatto significativo sulla natura;

In definitiva, in considerazione delle piccole dimensioni dell'area, del fatto che l'incremento del carico urbanistico non influenza negativamente la popolazione attualmente residente e che l'intervento stesso è conforme alla disciplina vigente, ritiene che non ci siano effetti significativi sull'ambiente.

Richiamate le competenze della Provincia, in merito all'espressione dei pareri sugli strumenti urbanistici attuativi, qui di seguito esplicitate:

- parere in merito alla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale del territorio (ex art. 13 della L. 64/74) ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19/2008, nell'ambito degli atti di assenso nel corso del procedimento di approvazione degli strumenti urbanistici comunali;
- in base al combinato disposto dell'art. 12, comma 1, e dell'art. 6, comma 3 bis, del Decreto n. 152/2006, come sostituiti dall'art. 1 del D.lgs. 4/2008, nonché dell'art. 2, comma 3 della L.R. 13 giugno 2008, n. 9, il Piano in oggetto è sottoposto alla verifica di assoggettabilità a VAS di cui all'art. 12 del novellato D.lgs. 152/06;
- in qualità di autorità competente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 4 della L.R. 9/13 giugno 2008, tenuto conto, dei pareri rilasciati dai soggetti competenti in materia ambientale e sentita l'autorità procedente e i contributi pervenuti, emette il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano o il programma dalla Valutazione di cui agli artt. 13-18 (VAS) del sopracitato decreto e, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni.

Visti gli strumenti di Pianificazione e Programmazione Territoriale Nazionale;

Visti gli strumenti di Pianificazione e Programmazione Territoriale Regionale:

- Piano Territoriale Regionale, approvato con deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 276 del 03.02.2010;
- Piano Territoriale Paesistico Regionale, approvato con deliberazioni del Consiglio Regionale n. 1338 in data 28.01.1993 e n. 1551 in data 14.07.1993;
- Piano Regionale Integrato dei Trasporti, approvato dal Consiglio Regionale con delibera n. 1322 del 22 dicembre 1999;
- Piano di Tutela delle Acque Regionale (PTA), approvato dall'Assemblea Legislativa con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico (PSRI) dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli approvato con deliberazione della Giunta Regionale 17 marzo 2003 n.

350 e successiva variante approvata con delibera di Giunta Regionale n° 1877 del 19 dicembre 2011;

Visti gli strumenti di Pianificazione e Programmazione Territoriale Provinciale:

- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) approvato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 68886/146 del 14 settembre 2006 e successiva variante approvata con deliberazione del C.P. n. 70346/146 del 19.07.2010;
- Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti (PPGR), approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 71491/150 del 30 luglio 2007;
- Piano Infraregionale delle Attività Estrattive (PIAE) approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 12509/22 in data 19 febbraio 2004;
- Piano di Gestione della Qualità dell'Aria (PGQA), approvato con delibera del Consiglio Provinciale n. 84071/175 del 24 settembre 2007;

CONSIDERATO

A) L. 64/74: Inquadramento geologico ed espressione del parere per le zone sismiche, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19 del 30.10.2008.

L'area si trova in zona di alta pianura, a quote prossime a 44 metri s.l.m, ai margini del rilievo collinare; la morfologia è pianeggiante, con una leggera pendenza (2%) verso Nord – Est. I terreni presenti, di età pleistocenica e di ambiente continentale, sono classificati come depositi alluvionali di tracimazione fluviale, costituiti da alternanze, laterali e verticali, di sabbie, limi e argille. Le indagini effettuate hanno mostrato la prevalenza di sedimenti fini, argillosi – limosi, con sottili intercalazioni sabbiose. Un'analisi speditiva del rischio di liquefazione dei terreni di fondazione in caso di sisma ha permesso di escludere tale rischio. Le indagini geofisiche realizzate (prove HVSr), mostrano una frequenza di sito pari a circa 1,8 Hz, presumibilmente al di fuori del campo di interesse ingegneristico dell'opera in progetto. Il bedrock sismico è individuato a circa 40 metri di profondità.

Non vengono segnalate problematiche di tipo idrogeologico.

Sulla base delle analisi e dei dati contenuti nella Relazione geologica, a firma del Dr. Andrea Magnani (con integrazione), il Servizio scrivente esprime **parere favorevole** nei confronti delle previsioni del Piano in oggetto, in relazione alla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio.

B) Verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica

Si dà atto che il Comune ha trasmesso il presente Piano particolareggiato, come conforme al P.R.G. vigente e quindi allineato ai contenuti della “Scheda PUA 1 – Zona G – Brighi S. - Badia di Longiano”, ricadente nella Zona G3, destinata ad “Attrezzature tecnico-distributive”. Non pare comunque, così come è stato impostato, pienamente rispondente alla disciplina generale delle NTA del P.R.G., per le Zone G, di cui all'art. 29, nonché a quanto disciplinato dai commi 5-6 dell'art. 13 e dall'art. 41, dalla L.R. 47/78.

Infatti in merito a tale trasformazione urbanistica, già in sede di approvazione della Variante Generale al P.R.G., ai sensi dell'ex art. 14 della L.R. 47/78, erano stati sollevati tali aspetti di incongruenza, per i quali erano state date precise e puntuali prescrizioni.

Detto quanto sopra, preme richiamare le delibere della Giunta Provinciale:

- n. 238 del 13/06/2006, “Variante Generale al PRG di Longiano, adottata con deliberazione del C.C. N° 81 del 11/10/20. Approvazione ai sensi dell'art. 14 della L.R. 47/78 “;
- n. 273 del 17/07/2007, “Variante Generale al PRG di Longiano, adottata con deliberazione del C.C. N° 81 del 11/10/20. Deliberazioni del C.C. n. 2 del 25/01/2007, n° del 25/01/2007, n. 19 del 26/03/2007 e n. 27 del 23/04/2007, (controdeduzioni) relative agli adempimenti di deposito e pubblicazione degli accordi con i privati relativi ad aree e comparti produttivi. Approvazione ai sensi dell'art. 14 della L.R. 47/78 “;

Ritenendo nello specifico necessario riportare di tali atti, integralmente l'espressione della Giunta Provinciale in merito, sia alla previsione urbanistica inserita nella variante, sia all'accordo pubblico-privato ex art. 18 della L.R., che ha definitivamente sancito l'inserimento di tale area nella zonizzazione G3:

- *D.G.P. 238/2006: “Proposta di accordo relativa all'osservazione 88/B (Brighi Stefania): il dispositivo di accoglimento non risulta univocamente interpretabile, in quanto la zonizzazione riportata negli elaborati cartografici di zonizzazione del territorio (G) contrasta con la richiesta del privato (zona artigianale). Si anticipa pertanto che, allo stato attuale delle conoscenze, entrambe le zonizzazioni non sono condivisibili da questa provincia, in quanto non in diretta contiguità con il tessuto insediativo esistente”. L'area viene sospesa;*
- *D.G.P. 273/2007 “Zona G3-PUA 1 – Ditta Brighi Stefania: Si prescrive che l'utilizzo edificatorio della nuova zonizzazione G, sia limitato normativamente alle sole destinazioni d'uso che prevedano attività con permanenza di persone inferiore alle 4 ore giornaliere non continuative, nel rispetto della L.R. 30/00. Si dispone pertanto, fermi restando gli adempimenti generali di cui al precedente paragrafo “Coordinamento atti ed elaborati” - di indicare nella scheda PUA il suddetto vincolo sulle destinazioni funzionali ammissibili, unitamente agli obblighi giuridici ed alle limitazioni all'utilizzo che discendono dalla classificazione G attribuita all'area (preordinata alla pubblica acquisizione, con eventuale facoltà di esercitarvi attività private compatibili, in regime di concessione).*

Dato atto:

- che in data 01.02.2013, con prot. n. 11881 del 01.02.2013 la proposta di esito della procedura di verifica di assoggettabilità è stata trasmessa all'Autorità procedente, ai sensi di quanto indicato al comma 4 dell'art. 12 del D.lgs. 152/2006 come modificato dal D.lgs. 4/2008;
- che l'Autorità procedente, con nota pervenuta in data 08.02.2013 ha risposto in merito alla suddetta proposta con delibera di Giunta Comunale n. 13 del 08.02.2013, non condividendo pienamente la proposta inoltrata, in particolare rispetto al p.to B1 del considerato;

Richiamato il dispositivo della G.P. n. 273/2007 e tenuto conto delle valutazioni espresse dal proponente nella delibera di G.C. n. 13/2013 sopracitata, si ritiene che nella scheda di PUA in oggetto, inserita nelle NTA del PRG all'art. 30, non sia stato correttamente recepito quanto prescritto da questa Amministrazione in sede approvazione definitiva della Variante Generale al PRG, ai sensi dell'art. 14, della L.R. 47/78, nel punto precedentemente

esplicitato, in merito alle limitazioni all'utilizzo che discendono “*dalla classificazione G attribuita all'area (preordinata alla pubblica acquisizione, con eventuale facoltà di esercitarvi attività private compatibili, in regime di concessione)*”; tuttavia si ritiene che il tema del regime giuridico dei suoli e le funzioni ammissibili compatibili con la classificazione G, non influiscano sostanzialmente, né siano funzionali alle valutazioni di tipo ambientale che questo Ente è chiamato ad esprimere in merito agli specifici contenuti richiamati negli art. 12-18 del D.Lgs 152/2006.

Si evidenzia comunque che, nonostante il proponente abbia dichiarato in sede di integrazioni nella nota protocollo n. 13165 del 10/12/12, che non verrà realizzato nessun alloggio abitativo, in alcuni elaborati del Piano Attuativo, compresi i documenti integrativi, presentano ancora tale destinazione residenziale; si invita pertanto il Comune ad aggiornare tutti gli elaborati di PUA prima della sua definitiva approvazione, portandoli a coerenza.

Fermo restando quanto sopra osservato, si constata che il Rapporto Preliminare non mette in particolar modo in evidenza eventuali e significativi impatti sull'ambiente, determinati dall'attuazione del Piano in oggetto; si prende atto che effettivamente la trasformazione urbanistica non pare compromettere in modo significativo il territorio in esame, non determinando modifiche o peggioramenti all'ambiente e constatando quindi che tale carenza, rispetto ai contenuti, può essere superabile. Si ritiene quindi condivisibile la proposta del proponente di non assoggettare il Piano a procedimento di VAS, ai sensi degli artt. dal 13 al 18, del D.Lgs. 152/2006. Ciò nonostante si rilevano comunque le seguenti criticità, in quanto sia il piano che il rapporto preliminare non le sviluppano adeguatamente:

- La problematica ambientale forse più significativa, è quella relativa alla scarsa sicurezza del collegamento stradale. Il piano insedia di fatto nel territorio agricolo un capannone ad uso magazzino e commercializzazione di prodotti per l'agricoltura. Tale funzione presuppone quindi il transito di mezzi pesanti, sia per quanto riguarda il rifornimento logistico dei prodotti, sia per quanto riguarda probabilmente la commercializzazione degli stessi, che per tanto presuppone come tipologia di clientela, quella legata al mondo agricolo. Il traffico stradale inoltre è già interessato anche dal transito di mezzi pesanti che accedono alla stazione ecologica e si occupano del trasporto dei rifiuti riciclabili. Il progetto, pur prevedendo la realizzazione di un tratto di pista ciclabile, in continuazione con quella già esistente lungo i tratti stradali che attraversano il territorio urbanizzato e le zone residenziali delle Frazioni Badia e Borgo Nuovo, non prevede nessun miglioramento di tale arteria stradale. Tale strada, che si presenta con una sezione di soli mt. 5,00, con a lato le banchine in sterrato e i fossi di scolo dei terreni agricoli, pur essendo una comunale extraurbana di categoria F, è comunque un collegamento importante e utilizzato, tra le due frazioni sopracitate, alternativo alla Strada Provinciale SP 9 ed alla Via Emilia. Da tali elementi si evince l'inadeguatezza della strada, soprattutto se percorsa da mezzi pesanti, potendosi creare situazioni di disagio e pericolo per la viabilità.

1. Si invita il Comune a valutare accuratamente l'opportunità di adeguare la sezione stradale prevedendone l'allargamento, al fine di mettere in sicurezza la percorrenza sulla Strada Comunale Badia, considerando eventualmente la possibilità di coinvolgere il soggetto attuatore, ricercando eque sinergie.

- Non ha attentamente studiato e valutato la modalità con la quale è stata trasformata l'area nel suo complesso, in particolare, non ha evidenziato gli impatti e le ricadute sulle aree circostanti, sia agricole, sia residenziali, in particolare quelle poste a nord e a est, rispetto quindi a recettori sensibili (abitazioni). Richiamate anche le valutazioni del proponente espresse nella delibera di G.C. n. 13/2013:

2. Si invita il Comune a valutare l'opportunità di proporre azioni che apportino un miglioramento significativo, in termini di sostenibilità e qualità ambientale del sito, quali ad esempio:

- **la piantumazione di alberi lungo tutti gli spazi di sosta, in quantità tale da garantire l'ombreggiamento dei posti auto, ove non prevista;**
- **una maggiore piantumazione delle aree verdi, sia private che pubbliche, affinché acquisiscano un valore aggiunto, con essenze arbustive e con alberi ad alto fusto di essenze autoctone, in particolare sul lato nord ed est, tali da assumere una connotazione di filtro/barriera verde di mitigazione, mentre sul lato sud creando un sesto d'impianto più naturalistico, cercando di conferire all'insieme una maggior valenza ambientale;**

- Si constata che dalla documentazione e dagli elaborati di progetto non si rileva l'attuazione di nessuna soluzione idonea a garantire un minimo di dotazioni tecnologiche per l'utilizzo dell'energia rinnovabile come l'installazione di pannelli solari e fotovoltaici. Considerando la sua posizione isolata, in virtù della buona esposizione dell'area, nonché dell'idonea tipologia edilizia:

3. Si invita il Comune ad incentivare l'integrazione progettuale del PUA, attraverso l'installazione di impianti a fonti rinnovabili, anche oltre ai meri obblighi imposti dalla normativa regionale per tendere all'autosufficienza energetica dell'insediamento.

Dato atto che in adempimento a quanto previsto al comma 2 dell'art. 12 del suddetto decreto, per il caso in esame sono state individuati quali soggetti competenti in materia ambientale ARPA e Azienda USL; considerato "il protocollo d'intesa tra Azienda Usi di Cesena e ARPA Forlì-Cesena per l'espressione dei pareri congiunti sui nuovi insediamenti produttivi e sugli strumenti urbanistici", sulla presente procedura, si è espressa ARPA sezione di Forlì-Cesena con nota PGFC/2012/7240 del 13/08/2012, assunta al prot. Prov. n. 81601 del 17/08/2012 che ha escluso la necessità che il Piano sia da assoggettarsi alla procedura di VAS di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto medesimo;

Verificata la correttezza dell'iter amministrativo:

- Il Comune ha pubblicato il Piano Attuativo per 30 gg. Consecutivi;
- Il Comune ha dichiarato la presenza/assenza di vincoli sul territorio interessato dal Piano Attuativo in oggetto;

Ritenuto, sentita l'autorità procedente, tenuto conto dei pareri espressi dai soggetti ambientali, che il Piano Particolareggiato in oggetto, possa essere escluso dalla procedura di VAS di cui agli articoli da 13 a 18 del D.lgs. 152/2006, come modificato dal D.lgs. 4/2008, a condizione che il piano venga integrato con gli elementi e per le

considerazioni sviluppate nel “considerato” parte B), punti da 1-3 così come rimodulati tenuto conto delle valutazioni comunali.

Dato atto, infine, che questa Provincia provvederà a rendere pubblico il risultato della verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del D.lgs.152/2006 e s.m.i.

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Ambiente e Pianificazione Territoriale in merito alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/00;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- 1) Di esprimere parere favorevole in relazione alla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19/2008.**
- 2) Di escludere il Piano Particolareggiato in oggetto, dalla procedura di VAS di cui agli articoli da 13 a 18 del D.lgs. 152/2006, come modificato dal D.lgs. 4/2008, a condizione che il piano venga integrato con le considerazioni sviluppate nel “considerato” parte B), punti da 1 a 3.**
- 3) Di trasmettere il presente atto al Servizio Ambiente e Pianificazione Territoriale ed al Comune di Longiano per il seguito di competenza, unitamente ad una copia firmata e timbrata delle Tavole di progetto (n. 15 allegati).**
- 4) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di provvedere in merito, ai sensi dell'art. 134, IV comma del Dlgs 18 agosto 2000, n. 267;**



PROVINCIA DI FORLÌ'-CESENA

(Delibera prot. n. 36003 del 24/02/13)

OGGETTO: Comune di Longiano. Piano Urbanistico Attuativo PUA n. 1 Zona G, Brighi S. Badia di Longiano in via Badia, Ditta G.R. S.r.l. di Gasperoni Gianluigi. Espressione parere ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19/2008. Espressione in merito alla verifica di assoggettabilità di cui all'art. 12 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Pareri dei Responsabili dei Servizi, art. 49 comma 1 D.Lgs. 267/2000

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA: SERVIZIO AMBIENTE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

☒ Il sottoscritto esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa

☐ Il sottoscritto esprime parere NON FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa

Li, 22/02/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMBIENTE
E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE:

☒ Atto non comportante riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Li, 26/2/13

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO

☐ Atto comportante riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente. Il sottoscritto esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile

☐ Il sottoscritto esprime parere NON FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile

Li,

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO

IL PRESENTE VERBALE VIENE LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO COME SEGUE:

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE



PUBBLICAZIONE ed ESECUTIVITA'

Il sottoscritto certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo on line di questa Provincia dal 28 FEB. 2013 per quindici giorni consecutivi e diviene esecutiva dopo il decimo giorno dalla predetta data.

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto certifica che la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

IL SEGRETARIO GENERALE

